



Decreto Dirigenziale n. 520 del 18/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT.: VOLTURA DEL D.D. N. 85 DEL 14/05/2012 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA FERRANTE GIOVANNI ALLA DITTA REAL CARNI SRL. ATTIVITA': MACELLAZIONE BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI. SEDE: C/O MACELLO COMUNALE VIA CHIARIELLO N.8 DEL COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/05/2012 la ditta "Ferrante Giovanni" è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera dal Settore Ecologia – Tutela Ambientale di Avellino ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività produttiva di macellazione bovini, suini, ovini e caprini con sede dello stabilimento c/o il Macello Comunale in via Chiariello n.8 di Mirabella Eclano (AV);

CHE con nota prot. n. 808334 del 26/11/2013 sono state acquisite agli atti dell'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino:

- a) la richiesta del sig. Ferrante Milanino in qualità di legale rappresentante della ditta "Real Carni s.r.l." tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in suo favore del D.D. n. 85/2012, e contestualmente la cessata attività da parte della ditta "Ferrante Giovanni";
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta "Real Carni s.r.l." attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato;
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di fitto d'azienda redatto dal Notaio dr.ssa Maria Cristina Diener del 03/09/2013 (repertorio n. 16621, raccolta n. 5402);

CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), non risulta assolto, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004;

CHE per effetto della nota dell'ex Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi eventualmente dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti.

CHE la ditta "Real Carni s.r.l." subentra alla ditta "Ferrante Giovanni" nell'esercizio dell'attività di macellazione bovini, suini, ovini e caprini svolta presso il Macello Comunale in via Chiariello n. 8 del Comune di Mirabella Eclano (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta "Real Carni s.r.l." la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.D. n. 85 del 14/05/2012.

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. il D.D. n. 85 del 14/05/2012;
7. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con il Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/05/2012 dalla ditta "Ferrante Giovanni" in favore della ditta "Real Carni s.r.l." subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati per la durata del fitto d'azienda e fermo restando quanto riportato al punto 4) ;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell'originario Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/05/2012 ed in particolare le seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza **annuale** a decorrere dalla data prevista nel D.D. n. 85 del 14/05/2012 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Mirabella Eclano, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di comunicare all'U.O.D. di Avellino ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

- 6) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 7) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 8) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 9) di notificare il presente provvedimento in favore della ditta "Real Carni s.r.l." ubicata presso il Macello Comunale in via Chiariello n. 8 del Comune di Mirabella Eclano (AV);
- 10) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Mirabella Eclano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 11) di inoltrarlo, infine, alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
(Dr. Michele Palmieri)